AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART 52 c 2 C.P.A. e 151 C.P.C.

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA

TAR SICILIA Palermo - Sez I -n 646/2020 PROC R.G. 2022/2018

Il sottoscritto Avv. Katea Ferrara (FRR KTA 72L67A089I) con studio in Porto Empedocle, V.lo Barresi n° 2, titolare del seguente indirizzo di posta elettronica certificata kateaferrara@avvocatiagrigento.it, nella qualità di difensore dell'Avv. Marchese Ragona Rosario, c.f. MRCRSR72D23B602M, in ottemperanza all'ordinanza del TAR SICILIA Palermo - Sez I -n 646/2020 pubblicata il 17/03/2020 e all'autorizzazione ivi contenuta RENDE NOTA la pendenza del giudizio di seguito identificato;

Autorità Giudiziaria Adita : TAR Sicilia Palermo - Sez. I -.

N.R.G. : 2022/2018, **Prossima udienza 08.10.2020**

Atto del giudizio introduttivo : RICORSO (si veda allegato file denominato *RICORSO)*

Ricorso per motivi aggiunti (si veda allegato file denominato *RICORSOMOTIVIAGGIUNTI)*

Ricorrente : Marchese Ragona Rosario, nato a Canicattì il 23/04/1972 ed ivi residente in Via Regina Margherita n 157 , c.f. MRC RSR 72D23 B602M,

Si forniscono i riferimenti validi sia per il ricorso principale e che per motivi aggiunti :

Amministrazione Resistente:

Regione Siciliana – Ass.to Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana di Palermo, c.f. 80012000826, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, sita in Palermo, Via A. De Gasperi, 81, pec,

Regione Siciliana – Ass.to Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana di Palermo, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Sevizio 6 – Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento c.f. 80012000826, in persona del suo L.R.P.T.

Controinteressati : Tutti i soggetti inclusi nella graduatoria in questione sia in posizione utile e non utile, quali meglio riportati in separato elenco.

Provvedimenti Impugnati con il Ricorso principale:

1) Bando pubblico regionale del 09.12.2016 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", art.3 nella parte in cui prevede una dotazione finanziaria pari a €.100.000.00 e non € .118.428.326,00, come invece previsto dalle Disposizioni Attuative Parte Specifica Sotto Misura 4.1.

2) D.D.G. n. del 25.06.2018, pubblicato sul sito Ufficiale PSR Sicilia il 26.6.2018, di approvazione della graduatoria e dell'Elenco definitivo regionale delle domande di sostegno cantierabili all'istruttoria tecnico-amministrativa per le domande ammissibili presentate per il Bando della misura 4.1. P.S.R .Sicilia 2014/2020, così come modificata e sostituita da D.D.G. di cui al punto 4, nella parte in cui non conferma all'odierno ricorrente il punteggio 6 auto-attribuitosi a titolo di innovazione al momento della proposizione della domanda, o non gli riconosce il punteggio inferiore pari a 3, collocandola alla posizione 124°;

3) D.D.G. n. 191 del 10.08.2018 di approvazione della graduatoria regionale definitiva contenente l'Elenco definitivo regionale delle domande di sostegno cantierabili all'istruttoria tecnico-amministrativa per le domande ammissibili presentate per il Bando della misura 4.1. P.S.R Sicilia 2014/2020, che ha modificato e sostituito il D.D.G. di cui al punto precedente, nella parte in cui non conferma all'odierno ricorrente il punteggio *6* auto-attribuitosi a titolo di innovazione al momento della proposizione della domanda o non gli riconosce il punteggio inferiore pari a *3* e per l'effetto nella parte in cui colloca la posizione della domanda dell'odierno ricorrente alla n.121, anzicchè alla 54 o 27, che invece gli spetterebbe in caso di attribuzione di punti pari rispettivamente a 6 o 3, a titolo di Innovazione, secondo le indicazioni del bando art. 5 Voce A 8;

4) degli Avvisi, ove occorra, di pubblicazione dei succitati D.D.G. del 25.6.2018 e del 10.08.2018 pubblicati rispettivamente sulla G.U.R.S. n.31 del 20.7.2018 e n.38 del 31.8.2018 e ancora, ove occorra,

5) del Verbale di verifica della cantierabilità del progetto e rivalutazione punteggi del 6/6/2018 redatto dalla Commissione presso l'Ispettorato Provinciale di Agrigento (Organo istruttorio competente per territorio), nella parte in cui ha :

- commesso un evidente errore di calcolo nella sommatoria delle spese ritenute innovative;
- nella parte in cui non ha annoverato per i teli di copertura vigneti, ritenuti innovativi, l'intero costo necessario per la superfice interessata, riportando solo il loro costo unitario per ettaro;
- non ha annoverato come attrezzatura innovativa lo Spandiletame;
- non ha confermato il punteggio pari a 6 di cui alla Tabella riportata all'art.5 del bando voce A8 Criteri di selezione Aggiuntivi a titolo di Innovazione auto-attribuitosi dal ricorrente al momento della presentazione della domanda o, in via gradata non gli ha riconosciuto quello inferiore pari a 3, secondo le prescrizioni dello stesso articolo;e, ove occorra,

6) della Disposizione operativa Nota D.G Prot 16488 del 5/4/2018;

7) del PSR Sicilia 2014 approvato dalla CE con decisione n. 8403 del 24.11.2015 e succ. modifiche, e della deliberazione G.R. n. 18/16 per le parti connesse ai motivi di ricorso;

8) di ogni altro atto, presupposto, attuativo e/o integrato connesso e conseguenziale degli impugnati provvedimenti, ancorché non conosciuti.

Provvedimenti Impugnati con il Ricorso per Motivi Aggiunti, oltre ai provvedimenti di cui sopra, il seguente :

Verbale di verifica della cantierabilità del progetto e rivalutazione punteggi del 06.06.2018 redatto dalla Commissione presso l'Ispettorato Provinciale di Agrigento, già impugnato in ricorso principale, per la seguente e ulteriore ragione:

Violazione delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie e agli animali – Parte Generale – Allegato al D.D.G. 2163 del 30.03.2016, per Ingerenza dell'Organo istruttorio in attività di verifica rientranti nella fase dell'istruttoria tecnico – amministrativa.

Breve sunto del ricorso :

La vicenda che ci occupa s'inquadra nell'ambito delle domande di aiuto a valere sulla Sottomisura 4.1 "Sostegno a Investimenti nelle Aziende Agricole, in forza della quale erano state approvate le Disposizioni Attuative con DDG n.6470 del 24.10.2016 e poi diramato con bando , nel dicembre 2016.

A tale bando partecipava l'odierno ricorrente con apposita istanza del 10.04.2017, auto-attribuendosi, in ossequio alle prescrizioni dell'art 5 del bando, un punteggio pari a 76.

La domanda dell'odierno ricorrente si collocava alla posizione "***121",*** con punteggio pari a 70, con conferma, del punteggio attribuitosi in sede di autovalutazione ad eccezione di quello per "Innovazione" (punti 6).

Motivi del ricorso: I motivi su cui si fondano i ricorsi sono di seguito sintetizzati:

Nullità dell'art 3 Bando Sottomisura 4.1 per Violazione e falsa applicazione disposizioni attuative PSR SICILIA – Parte Specifica – Approvato con DDG N 6479/2016 Carenza di Potere Cattivo uso del Potere Difetto di motivazione Eccesso di potere

Contestava, in particolare che l'art. 3 del bando *de quo,* avesse previsto una dotazione finanziaria pari a Euro 100.000,00, anzicchè €.118,000,00 come previsto dalle Disposizioni Attuative Parte Specifica.

Il tutto in assenza di qualsiasi atto di indirizzo politico, in carenza di potere e precisando che, ove fosse stata stanziata l'intera e corretta somma di cui alle succitate Disposizioni, la domanda dello Stesso sarebbe stata ammessa a istruttoria tecnico-amministrativa.

Illegittima attribuzione del punteggio previsto per le Associazioni di Agricoltori (cod. A2)

Si doleva del riconoscimento del suddetto punteggio a società non rispettanti il requisito in questione.

Eccesso di potere e Violazione di legge e in particolare delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla Superficie e agli Animali – Parte Generale- approvato con DDG 2163 del 30.03.2016.

Il ricorrente si doleva che la Commissione avesse errato nella parte in cui non gli aveva confermato il punteggio auto-attribuitosi a titolo di Innovazione (punti 6)-

Ha evidenziato come l'Organo Istruttorio, nella fattispecie la Commissione incaricata della fase di ricevibilità a ammissibilità, sia pur ritenendo rilevanti, ai fini innovativi,

alcuni applicativi e strumenti li ha, poi, stralciati dai processi cui afferivano, scorporandoli dalla spesa complessiva.

Il tutto come se trattavasi di spese scindibili e avulse dal processo di innovazione che si intendeva proporre

Quanto sopra comportava un abbassamento dell'incidenza innovativa che, risultando inferiore al 50%, non garantiva la conferma del punteggio a titolo di innovazione.

Evidenziava, poi, che il suddetto stralcio presupponeva un esame nel merito del progetto che non competeva alla suddetta Commissione ma sarebbe stato oggetto della successiva fase istruttoria tecnico - amministrativa.

Ed invero, come anche chiarito nel ricorso per Motivi Aggiunti la Commissione, in questa fase, avrebbe dovuto limitarsi, secondo quanto prescritto nelle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla Superficie o agli Animali – Parte Generale, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 a riscontrare la rispondenza dei punteggi auto-attribuitosi con quanto riportato negli elaborati e in altra documentazione allegata e, più precisamente, nei documenti indicati all'art 5 del bando (PSA, computo metrico, e attestazione da parte alla ditta costruttrice o fornitrice ….).

Evidenziava, poi, che nell'ipotesi in cui la Commissione avesse avuto la facoltà di entrare nel merito del progetto avrebbe dovuto confermare ugualmente il punteggio della ditta *de qua.*

Ciò perché quanto previsto in progetto ed ampiamente dettagliato nei relativi elaborati tecnici, risultava in linea con le definizioni di *Innovazione* utilizzate dall'Unione europea nell'ambito dei documenti preparatori relativi alle politiche per l'agricoltura 2014 -2020 e richiamato nelle Disp Attuative *de quibus:* "Attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico/finanziaria, dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne ".

Richiamava, sul punto, vari testi scientifici.

Censurava, poi, contraddittorietà dell'azione amministrativa sotto vari profili, sia in alla stessa istruttoria compiuta per il progetto *de quo* sia in relazione alle decisioni adottate da altre e diverse Commissioni insediate in altri IPA.

In via gradata e senza recesso chiedeva il riconoscimento di punti 3 a titolo di *Innovazione*.

Ricordava a tal fine che proprio l'art. 5 tabella A8 chiariva che "*il punteggio è attribuito in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo",* con previsione espressa di punti 3 per incidenza tra il 20-50% e punti 6 per incidenza superiore al 50%.

Ciò in quanto la spesa, ritenuta rilevante ai fini dell'Innovazione dalla stessa Commissione (e riportata in verbale). rientrava, come desumibile da una semplice operazione aritmetica, nell'alea di incidenza tra il 20-50%, di cui al succitato art. 5

Il tutto precisando che l'attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quello attribuitosi non era escluso dalle disposizione attuative e dal bando ma che anzi, si ricavava, proprio, *a contrario,* dalle stesse disposizioni di quest'ultimo, ove nulla disponeva in caso di auto-attribuzione di punteggio superiore.

Va da sé, infatti, che ove si fosse inteso prevedere una sanzione così grave e spropositata, quale è la mancata attribuzione di qualsiasi punteggio, la stessa avrebbe dovuto essere indicata espressamente.

Violazione dell'art. 3 L. 241/90 L.R.10/91 difetto di motivazione - Nullità dell'atto ex Art 21 septies c 1 L 241/90 . Eccesso di potere per Ingiustizia manifesta - Disparità di trattamento - Contraddittorietà dell'azione amministrativa

Il Ricorrente censurava il mero errore di calcolo algebrico in cui era incorso l'Organo Istruttorio e ricavabile dalla tabella riportata nello stesso verbale impugnato.

Censurava, ancora, l'evidente eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o errore di valutazione dell'Organo Istruttorio nell'indicazione delle somme relative ai teli di copertura vigneti, nella parte in cui aveva ritenuto rilevante il solo costo unitario e non, invece, la somma complessiva necessaria per l'intera superficie da rivestire.

Ed ancora censurava che, nel più volte sopracitato Verbale della Commissione istruttrice, non si annoverano un'attrezzatura e un applicativo innovativo, nonostante la rispondenza degli stessi alle prescrizioni del bando e alla produzione delle attestazioni e documentazioni in esso previste.

Concludeva chiedendo,in sede cautelare, l'adozione della misura che, secondo le circostanze, apparisse più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione

sul ricorso; nel merito di voler accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati per le motivazioni dispiegate. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari

Stato del procedimento : Accoglimento della misura cautelare con ordinanza n.135/19

Prossima udienza di merito: 08.10.2020.

Per una migliore ricostruzione della vicenda processuale si precisa che si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, a mezzo dell'Avvocatura di Stato; nessuno per i controinteressati nei cui confronti era stato notificato (Gianna Giuseppina, Vanadia Bartolo Giuseppe, Savoca Salvatore, Borsellino Leonardo, Accardo Cencina, Società Agricola Marianeddi s.r.l.**).** A seguito dell'udienza celebratasi in data 08.11.2018 in camera di consiglio per il giudizio cautelare, L'ON. T.A.R. adito emetteva ordinanza n.1164/2018 con cui disponeva l'acquisizione presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, di documenti e chiarimenti in ordine ai fatti di causa, con particolare riferimento alle censure articolate sia nel ricorso introduttivo che in quello per motivi aggiunti **e, con successiva ordinanza, riportante il numero 135/19,** a seguito di udienza del 06.12.2018 **accoglieva la domanda cautelare proposta**, così statuendo : *"che al danno prospettato da parte ricorrente è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente alla luce di quanto prospettato nel ricorso, limitatamente alle censure afferenti alla mancata attribuzione del punteggio previsto dal criterio A8 - sia con riferimento ai 6 punti reclamati in via principale sia con riferimento ai 3 punti reclamati in via subordinata - entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notifica della presente ordinanza, con onere altresì di darne riscontro a questa Sezione entro l'ulteriore termine di venti giorni"*

Rinviava, per la trattazione del merito della causa, alla prima udienza pubblica del mese di febbraio 2020. A seguito della suddetta ordinanza l'Amministrazione, odierna resistente, ricollocava l'istanza *de qua* alla posizione *59 bis** (come confermata da graduatoria approvata con D.D.G. 1145del 05/06/19 – All.1 - pubblicata sul sito della regione Sicilia in data 13/6/19), con riserva (in attesa del giudizio di merito che ci occupa) e sulla base di attribuzione di punti 3 e non 6, come richiesti.

A conclusione, poi, dell'udienza di merito celebratosi lo scorso 13.02.2020, il TAR Sicilia - Sezione I - con ordinanza n.646/2020, pubblicata il 17.03.2020, ha ritenuto necessario, a fini del decidere :

- *acquisire dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura il verbale di riesame (e ogni altro documento ad esso connesso) adottato dall'amministrazione in ottemperanza all'ordinanza cautelare n.135 del 26/01/2019, facendo carico del relativo adempimento al Dirigente Generale del Dipartimento nel termine di giorni 40 ,*
- *di dover fissare la pubblica udienza dell'8 ottobre 2020 per la prosecuzione della trattazione del merito del ricorso;*
- *disporre l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione per la parte ricorrente a procedervi mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento dell'Agricoltura, che ha emanato l'impugnato provvedimento, e nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;*
- *fornire la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, da depositarsi dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 10 (dieci) e obbligo per l'Assessorato regionale, appena ricevuta la richiesta di parte, immediatamente di provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell'Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi*

AVVISA INFINE

che lo svolgimento del processo e di ogni altra indicazione utile possono essere reperiti consultando, il sito istituzionale "*www.giustizia-amministrativa.it"* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 2022/18) nell'apposita pagina del TAR Sicilia Palermo e che

Sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale Dell'Agricoltura Dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea vengono pubblicate, unitamente al presente avviso, la succitata ordinanza del TAR Sicilia Palermo – Sezione I n. 646/2020- (con file denominato *"202000646_08ORDINANZA"* "il ricorso introduttivo, con file denomina*to "RICORSO"*, e Ricorso per Motivi Aggiunti, con file denominato *"RICORSOMOTIVIAGGIUNTI"*.

Copie di cui il sottoscritto difensore ne attesta, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012 e delle specifiche tecniche previste dal DPCM n. 40/2016, la conformità alle correlative copie informatiche presenti nel fascicolo informatico del Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA) - TAR Sicilia Palermo RG 2022/2018 - da cui sono estratte

e copia dell' "*elenco Allegato 1 modif f DDG 1145-19*", con file avente stessa denominazione, quale elenco approvato con il D.D.G. n. 1145/2019 relativo al PSR Sicilia 2014/2020 - per la Sottomisura 4.1, estratto dal sito della Regione Sicilia, ove era stato pubblicato in data 13.06.2019 da valere quale "*indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile*".

Lì 23.03.2020

Avv Katea Ferrara